

I BENI COMUNI

**Nota allegata al Bando per progetti
emblematici provinciali 2018**

(a cura del Prof. Gregorio Arena –
Presidente LABSUS)





1. Che cosa sono i beni comuni

Nel nostro ordinamento i beni rientrano in due categorie, beni pubblici o beni privati. Ma, se una comunità si assume la responsabilità della loro cura, riutilizzo e rigenerazione, questi stessi beni possono diventare beni comuni, cioè beni il cui arricchimento arricchisce tutti, non soltanto i loro proprietari.

In altri termini, l'esser "comune" di un bene non dipende da una scelta del legislatore, bensì dalla scelta di una comunità, che individua un bene di proprietà pubblica o privata e, con il consenso del proprietario, se ne prende cura con la stessa attenzione con cui i membri di quella comunità normalmente si prendono cura dei propri beni.

Quel bene continua ad essere pubblico o privato ma, finché la comunità se ne sente responsabile e lo cura nell'interesse generale, quello è anche un bene comune.

2. L'iniziativa civica per la cura di un bene comune

Ci sono vari modi con cui un bene (pubblico, ma la procedura è uguale anche nel caso di un bene privato) può diventare un bene comune.

Tenendo conto che in questo bando con l'espressione "beni comuni" si fa riferimento a tutti quei beni materiali (immobili di proprietà pubblica o privata nonprofit, stazioni, caserme, scuole, biblioteche, piazze, parchi, giardini, sentieri, etc.) che se curati nell'interesse generale migliorano la qualità della vita di tutti i membri di una comunità, si può fare l'esempio di un edificio scolastico abbandonato, di proprietà del comune.

Un gruppo di abitanti del quartiere (ma eventualmente anche di altre zone della città, perché la cura dei beni comuni non conosce né nazionalità né confini) in forma libera e associata/organizzata propone al Comune un programma di valorizzazione della scuola abbandonata o di una parte di essa in particolare stato di degrado che prevede interventi sia di tipo strutturale, sia di manutenzione, in modo da poter poi realizzare nell'edificio recuperato nuove attività a beneficio dell'intera comunità che di quel bene comune si è assunta la responsabilità. Così facendo, quel gruppo di cittadini "trasforma" il bene pubblico abbandonato in un bene comune, di cui la comunità di riferimento si assume la responsabilità.

3. Risorse plurime per la gestione del bene

I cittadini che si assumono la responsabilità della cura e valorizzazione di quel bene lo fanno volontariamente utilizzando risorse proprie quali il tempo, le competenze professionali, relazioni, mezzi, donazioni, etc. Essi quindi introducono nel sistema "risorse civiche" nuove e preziose, che però in genere non sono sufficienti per garantire che le attività che si svolgeranno all'interno della scuola-bene comune possano durare nel tempo producendo un reddito sufficiente a coprire le spese della gestione e se possibile producendo anche utili.

Per poter essere operativo e sostenibile nel tempo il programma di interventi sul bene comune deve prevedere che alle risorse "civiche" si aggiungano altre risorse di tipo economico ed organizzativo di soggetti e istituzioni del territorio anche imprenditoriali, quali imprese sociali, cooperative di comunità e altri soggetti del privato e del privato sociale.



4. L'obiettivo finale del bando

I cittadini attivi, organizzati anche informalmente in un comitato o associazione strutturata molto semplicemente, sono coloro che, in quanto comunità presente sul territorio in cui si trova il bene pubblico o del privato sociale abbandonato o in stato di degrado, possono “trasformare” quel bene in bene comune. Essi sono gli unici detentori di questo specialissimo “potere di trasformazione” fondato su un’assunzione di responsabilità collettiva nei confronti di tale bene. Nel momento in cui tale assunzione di responsabilità venisse meno, il bene comune cesserebbe di essere tale.

Questo punto è fondamentale, perché l’obiettivo del bando va molto oltre la rigenerazione e la gestione del bene abbandonato, per quanto importante ciò possa essere dal punto di vista della qualità della vita degli abitanti. Il fine strategico è invece la liberazione, nell’interesse generale, delle energie presenti nelle nostre comunità locali e la ricostruzione dei legami di comunità grazie alla cura condivisa dei beni comuni.

Ciò spiega anche perché non saranno accettati eventuali progetti presentati da cittadini ma in realtà mirati a finanziare attività istituzionali di amministrazioni pubbliche.

Il modello della cura o, come è solitamente definito, dell’amministrazione condivisa dei beni comuni non giustifica in alcun modo il ritrarsi dei soggetti pubblici dall’esercizio dei propri doveri istituzionali, anzi, responsabilizza ancora di più le amministrazioni nei confronti di semplici cittadini che mettono a disposizione il proprio tempo, competenze, energie, etc. nell’interesse dell’intera comunità.

In sostanza, se i cittadini si attivano, non soltanto i soggetti pubblici non possono ritrarsi ma al contrario, come dispone l’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, devono “favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale”, mettendo a disposizione mezzi, personale, organizzazione, legittimazione e ogni altra possibile risorsa non economica che possa facilitare l’utilizzo da parte dei cittadini attivi delle proprie capacità e risorse “civiche” nell’interesse generale.

Un’ulteriore caratteristica che rende “comuni” i beni oggetto del bando è la non esclusività dell’uso: non saranno quindi considerati validi i progetti rivolti a specifiche categorie di cittadini, mentre saranno premiate le iniziative aperte a tutti e soprattutto in grado di attrarre diverse tipologie di persone (diverse per età, genere, reddito, livello di istruzione, origine, abilità e orientamento).

5. La creazione di un’alleanza per la gestione dei beni comuni¹

I cittadini attivi, per il loro ruolo essenziale nella trasformazione di un bene abbandonato in un bene comune, sono dunque per così dire il “motore” del progetto di recupero e rigenerazione del bene comune stesso, che può fondarsi su varie tipologie di “alleanze”.

La più semplice è l’alleanza fra l’istituzione pubblica (oppure un ente del privato sociale che mette a disposizione il bene abbandonato) e i cittadini attivi, organizzati in una o più associazioni o comitati, anche molto “leggeri” e semplici ma formalmente costituiti, per la cura e la gestione del bene abbandonato o in stato di degrado.

Questa tipologia di alleanza può essere integrata fin dall’origine oppure successivamente dall’aggiunta, oltre all’istituzione pubblica e ai cittadini attivi, di uno o più enti del privato sociale con compiti di coordinamento dei luoghi e degli edifici rigenerati a favore di attività gestite dalla comunità volte a

¹ La formalizzazione dell’alleanza dovrà essere costruita secondo “Le regole e le definizioni del Partenariato” del Bando e potrà essere integrata da apposite convenzioni e regolamenti finalizzati a regolare secondo la normativa vigente i rapporti tra le parti.



promuovere coesione sociale, servizi di quartiere, sviluppo economico e animazione culturale, anche attraverso attività formative e servizi al lavoro e alle attività produttive.

Le Fondazioni nell'ambito delle alleanze instaurate, supporteranno l'intervento attraverso il co-finanziamento e l'attivazione della cittadinanza, sostenendo le varie espressioni della società civile organizzata.

Il vero "asse" portante del bando e quindi dei progetti di recupero e gestione dei beni comuni è dato quindi dalla collaborazione fra cittadini, istituzioni locali e soggetti del privato sociale, mentre le Fondazioni di Comunità possono fungere da snodo e da catalizzatori di risorse e competenze favorendo "le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale", come dispone l'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Nella valutazione dei progetti sarà considerato non solo il programma delle attività, ma il processo che ha condotto alla presentazione del progetto: quale gruppo ha avuto l'idea e quando, quante organizzazioni sono state coinvolte (che quindi possono presentare il progetto in veste di partner o rete di supporto) e quanti singoli cittadini organizzati e non organizzati partecipano all'iniziativa, come l'idea è stata tradotta dai soggetti più strutturati, quale processo di validazione di questa traduzione è avvenuto con il gruppo e con la comunità nel suo complesso, il piano di sostenibilità futuro.

I progetti che in fase di presentazione non hanno coinvolto in alcun modo organizzazioni e gruppi di cittadini attivi non saranno valutati positivamente: questo non esclude che possano risultare proposte valide per altre ragioni, ma non soddisferanno i criteri inerenti alla dimensione dei beni comuni.